

## **CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**

### **I convocazione in modalità videoconferenza**

### **Seduta pubblica del 25/09/2024**

Presiede il SINDACO METROPOLITANO LEPORE MATTEO

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

<b>Lepore Matteo (Sindaco)</b>	<b>Cima Franco</b>
<b>Accorsi Sara</b>	<b>De Martino Maria Luigia</b>
<b>Barbieri Gessica</b>	<b>Larghetti Simona</b>
<b>Bassi Emanuele</b>	<b>Montanari Matteo</b>
<b>Bertoni Angela</b>	<b>Panieri Marco</b>
<b>Bittini Loretta</b>	<b>Polazzi Mattia</b>
<b>Carapia Simone</b>	<b>Vacchi Nicolas</b>

Sono assenti giustificati i Consiglieri:

**Celli Davide**

**Crescimbeni Paolo**

**Panzacchi Barbara**

**Santoni Alessandro**

Presenti n. 14

Scrutatori: Bertoni Angela, Bittini Loretta, Cima Franco.

Partecipa la SEGRETARIA GENERALE RIVA MARIA (\*)

(\*) presente presso la sede della Città metropolitana - Via Zamboni, 13 - Bologna, collegato in videoconferenza.

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
U.O. ASSISTENZA AGLI ORGANI RELAZIONI INTERISTITUZIONALI E INNOVAZIONE  
AMMINISTRATIVA

**Oggetto: CONVENZIONE FRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE - APPROVAZIONE.**

**IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

**Decisione**

- 1) approva lo schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, tra la Città metropolitana di Bologna e l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, per la durata di anni 3 (tre) con scadenza al 31 dicembre dell'ultimo anno di durata;
- 2) dà atto che la Dirigente del Settore Affari generali e istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie provvederà alla sottoscrizione, con facoltà di apportare le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per il buon esito della stessa;
- 3) dà atto che il presente provvedimento non comporta effetti riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente per le ragioni di cui in motivazione;
- 4) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, al fine di procedere quanto prima all'attivazione del servizio considerato che, ai sensi dell'art. 1 dello schema di Convenzione allegato, il servizio è attivo decorsi 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa.

**Motivazione**

L'art. 11 del D.lgs.267/2000 dispone che lo statuto comunale e quello provinciale possano prevedere l'istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

L'art. 2, comma 186, legge n. 191/2009 e ss.mm.ii, ha previsto la soppressione della figura del Difensore civico comunale, stabilendo contestualmente la facoltà per i comuni di conferire le funzioni, tramite convenzione, al Difensore civico provinciale che assume in tal senso la veste di Difensore civico territoriale. La Provincia di Bologna non ha istituito tale figura, né, in seguito, vi ha provveduto

la Città Metropolitana.

L'art. 2, comma 1, lett. e) L.R. n. 25/2003<sup>1</sup> stabilisce che le funzioni di Difensore civico negli enti locali della Regione possono essere svolte dal Difensore civico regionale previa sottoscrizione di apposita Convenzione.

L'art. 8, comma 8, dello Statuto metropolitano prevede che la Città metropolitana di Bologna assicuri le funzioni di difesa civica dei cittadini mediante convenzione con la Regione Emilia-Romagna, promuovendo l'adesione anche delle Unioni e dei Comuni. L'art. 9 dello Statuto metropolitano dispone inoltre che la Città metropolitana di Bologna assicuri l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati, la partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi di legge, garantisca prassi volte a prevenire e contrastare ogni fenomeno di mala amministrazione e sostenga la cultura della legalità.

Con delibera di Consiglio n. 6/2019 la Città Metropolitana ha approvato, per la prima volta, il testo di Convenzione per l'affidamento del servizio di difesa civica al Difensore Civico Regionale, sottoscritto successivamente anche dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna (documento agli atti con P.G. 10318/2019), Convenzione ad oggi scaduta.

Si ritiene opportuno approvare nuovamente la Convenzione in oggetto aderendo<sup>2</sup> al servizio di difesa civica proposto dalla Regione Emilia Romagna, al fine di perseguire la tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti – ritardati od omessi o comunque irregolarmente posti in essere – compiuti dai propri uffici, tenendo conto anche delle esigenze di contenimento della pubblica spesa.

L'allegata convenzione prevede una durata di anni 3 (tre), valutata funzionale dalla Città Metropolitana in ragione della durata del mandato amministrativo in corso, con scadenza al 31 dicembre dell'ultimo anno di durata e, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto fra le parti. La medesima, inoltre, non comporta oneri a carico dell'Ente, che si impegna a dare adeguata informazione del servizio di difesa civica ai cittadini e, in particolar modo, attraverso il proprio sito istituzionale, nonché promuovendolo presso le unioni dei comuni e i comuni del territorio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo Statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le

---

<sup>1</sup> Il Difensore civico interviene per la tutela di chiunque abbia un diretto interesse e per la tutela di interessi collettivi e diffusi, in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti da parte di uffici o servizi:

a) dell'Amministrazione regionale;  
b) degli enti, istituti, consorzi, agenzie e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;  
c) delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;  
d) dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali;  
e) degli Enti locali in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti.

<sup>2</sup> Cfr proposta acquisita agli atti PG n. 20202/2024

altre funzioni attribuite dallo Statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana.

L'art. 27<sup>3</sup>, comma 2 lettera a) dello Statuto della Città metropolitana<sup>4</sup>, prevede che il Consiglio deliberi gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali. In tal senso l'art. 42 comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 267/2000 prevede la competenza del Consiglio ad adottare atti aventi ad oggetto l'affidamento di attività o servizi mediante Convenzione.

Si ritiene opportuno disporre l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di procedere quanto prima all'attivazione del servizio considerato che, ai sensi dell'art. 1 dello schema di convenzione allegato, il medesimo è attivo decorsi trenta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione in oggetto.

La presente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ragione della gratuità prevista all'art. 2 dell'allegato schema di convenzione che recita: *“La presente convenzione è a titolo gratuito e non comporta oneri di spesa per le parti”*.

## **Pareri**

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il rispettivo parere, la Dirigente MONARI FRANCESCA del SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE in relazione alla regolarità tecnica.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Sindaco metropolitano.

Sentite la I e la II Commissione consiliare competenti nella seduta del 25/09/2024.

Per quanto concerne i contenuti della discussione svoltasi in ordine alla proposta di deliberazione in esame, si fa rinvio al resoconto integrale della seduta trascritto nel processo verbale conservato agli atti d'ufficio.

---

<sup>3</sup> L'articolo 27 dello Statuto prevede che:

1. ...omissis...

2. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

...omissis...

3. ...omissis...

<sup>4</sup>Approvato dalla Conferenza metropolitana il 23/12/2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione E.R. n. 365 del 29/12/2014 ed efficace il 23 gennaio 2015, ss.mm.ii.

Messa ai voti dal Sindaco metropolitano LEPORE MATTEO, la presente deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 14, resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico, ad eccezione del voto di Bertoni Angela, che è stato espresso verbalmente come voto favorevole, a causa di dichiarati difetti di funzionamento dell'applicativo per l'utilizzo della piattaforma.

Il Consiglio metropolitano, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 14, resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico, ad eccezione del voto di Bertoni Angela, che è stato espresso verbalmente come voto favorevole, a causa di dichiarati difetti di funzionamento dell'applicativo per l'utilizzo della piattaforma,

#### DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma del T.U. n. 267 del 18/08/2000.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

Bologna, 25/09/2024

LA SEGRETARIA GENERALE <sup>5</sup>  
Maria Riva

IL SINDACO METROPOLITANO <sup>5</sup>  
Matteo Lepore

---

<sup>5</sup> Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

# **CONVENZIONE FRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, con sede in viale Aldo Moro n. 50, Bologna - C.F. 80062590379, nella persona della Responsabile del Settore Diritti dei Cittadini, presso il quale ha sede il Difensore civico regionale;

e

La Città Metropolitana di Bologna, con sede in via Zamboni, n. 33 – P.I. e C.F. 03428581205, nella persona della dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie

## **PREMESSO CHE**

1. Il Difensore civico regionale ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino e di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità di cui all'art. 97 Cost.;
2. Tra le funzioni primarie dell'istituto vi è quella di favorire il dialogo e la reciproca collaborazione fra l'amministrazione pubblica ed il cittadino istante, arricchendo le garanzie partecipative degli interessati in chiave deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale;
3. In tale ottica l'azione della difesa civica si rivela alleata della pubblica amministrazione, prevenendo l'insorgere di contenziosi, eliminandone i costi, riducendo il numero dei conflitti e, comunque, assumendosi il carico e gli oneri della loro gestione;
4. I cittadini, in modo completamente gratuito e senza alcuna formalità procedurale, possono chiedere l'intervento del Difensore civico regionale e quest'ultimo è chiamato a valutare se la doglianza rappresenti un abuso realmente subito o solo presunto tale, nel tentativo di colmare il solco tra fiducia del cittadino ed amministrazione e elevare il grado di soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi e dell'attività pubblica;
5. Dopo una valutazione preliminare della fondatezza del reclamo presentato, il Difensore civico regionale avvia un'istruttoria caratterizzata dalla più ampia libertà di forme e, solo qualora la complessità della questione lo richieda o ne ravvisi l'opportunità, può convocare congiuntamente le parti per tentare un'azione di mediazione nel tentativo di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo.

4. La difesa civica svolge anche una fase consultiva e di indirizzo, nella quale fornisce pareri ai cittadini e agli uffici pubblici nelle materie di propria competenza ovvero, qualora la materia sottesa non rientrasse nella propria competenza, indirizza il cittadino verso altri organismi di tutela o di mediazione;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la funzione amministrativa è prevalentemente esercitata dalle amministrazioni locali, in particolare dai Comuni, mentre alla Regione spettano essenzialmente funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività e dei servizi direttamente erogati ai cittadini da parte di comuni e province;
- al fine della razionalizzazione della spesa pubblica, il legislatore ha soppresso la figura del difensore civico comunale così che l'opportunità della sua istituzione negli enti locali viene oggi riconosciuta solo a livello provinciale;
- molte amministrazioni locali sono oggi sprovviste di una efficace e rafforzata forma di tutela e di protezione del cittadino;
- l'art. 2, lettera e), comma 1, della L.R. 25/2003 prevede che le funzioni di Difensore civico negli Enti Locali della Regione possono essere svolte, tramite convenzioni, dal Difensore civico regionale;
- in tale ottica, si pone la urgente e indifferibile necessità di riorganizzare il servizio di difesa civica sul territorio,

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La Città Metropolitana di Bologna affida al Difensore civico regionale l'azione di difesa civica che sarà esercitata in conformità alla legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 e secondo le seguenti modalità operative:

1. il servizio è attivo decorsi trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
2. sul sito dell'ente sarà inserito un collegamento ipertestuale ai contenuti informativi sulla difesa civica e sui metodi di risoluzione alternativa delle controversie, predisposto dalla Regione.
3. al Difensore civico sono demandati:
  - a) il servizio di difesa civica a tutela dei diritti dei cittadini, vigilando sul buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, secondo i criteri di legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia;
  - b) il parere di ammissibilità sui diversi istituti partecipativi previsti nello statuto del Comune;
  - c) l'attività di informazione nei confronti dei cittadini interessati agli istituti di democrazia diretta;

- d) l'emissione di pareri e quesiti su richiesta dell'ente nelle materie di competenza.
4. entro il 31 marzo il Difensore civico regionale presenta al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna una relazione nella quale darà conto della attività svolta nell'anno precedente. Una volta discussa in sede assembleare, è resa pubblica sul sito web del Difensore civico ed inviata al Sindaco del Comune convenzionato. Il Difensore civico, su richiesta del Comune, fornirà un sintetico esame delle istanze riguardanti l'Ente nel corso dell'anno precedente.

#### **ART. 2 GRATUITÀ**

La presente convenzione è a titolo gratuito e non comporta oneri di spesa per le parti.

#### **ART. 3 – DURATA**

La presente convenzione ha la durata di anni tre e decorre dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto fra le parti. La scadenza della convenzione viene fissata in data 31 dicembre dell'ultimo anno di durata.

#### **ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di consentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, in esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa vigente di cui al Regolamento UE 2016/679.

#### **ART. 5 – FORO COMPETENTE**

Ogni controversia relativa, o comunque collegata, alla presente convenzione dovrà essere preliminarmente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi presso la C.C.I.A.A. o un Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, competente per territorio; in caso di esito negativo, la risoluzione della controversia è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

#### **ART. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile e alle norme vigenti in materia.

Bologna,

Documento firmato digitalmente

Per il Settore Diritti dei Cittadini dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

La Responsabile

Filippini Rita

Per la Città Metropolitana di Bologna

La Dirigente

Francesca Monari

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

### SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

### U.O. ASSISTENZA AGLI ORGANI RELAZIONI INTERISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

Proposta di Deliberazione del Consiglio metropolitano N.4538/2024

**OGGETTO:** *CONVENZIONE FRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA  
ROMAGNA E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER L'AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE -  
APPROVAZIONE.*

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa della proposta indicata in oggetto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, l'insussistenza di conflitto di interessi.

*Bologna, 12/09/2024*

**MONARI FRANCESCA<sup>1</sup>**  
*firmato digitalmente*

---

<sup>1</sup> Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

### **AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE**

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio metropolitano N.4538/2024

**OGGETTO: *CONVENZIONE FRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE - APPROVAZIONE.***

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile **NON APPOSTO** in merito alla proposta di delibera indicato in oggetto, relativamente a:

E/S	ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO

*Bologna, 18/09/2024*

***BARBIERI ANNA<sup>1</sup>***  
*firmato digitalmente*

---

<sup>1</sup> Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).